

## **TI\_GERICHTE 90.2002.74 vom 5. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.2002.74](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2002.74)

FR: TI\_GERICHTE 90.2002.74 du 5 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 90.2002.74 del 5 febbraio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 33**

cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato. 4. La pianificazione è volta ad un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio (art. 75 Cost.). La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l'art. 1 LPT, il suolo deve essere utilizzato con misura, l'insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell'economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l'art. 3 LPT, il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltivate per l'agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l'abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Solo un'attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in gioco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, uno sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l'ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione. In questo senso l'art. 3 cpv. 1 OPT prescrive alle autorità che "dispongono di margine d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale" di verificare quali sono gli interessi in causa, valutare se sono compatibili - e semmai con quali implicazioni - con lo sviluppo territoriale auspicato per quindi tener conto "nel miglior modo possibile di tali interessi, sulla base della loro valutazione". 5. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (art. 36 Cost.). 6. Nel concreto caso, la decisione governativa di non approvare la zona per depositi rispetta l'art. 36 Cost ed è conforme ai principi guida della pianificazione del territorio. Il fondo in contestazione non risponde ai requisiti dell'art. 15 LPT, poiché non dispone di un accesso adeguato (l'accesso riportato nella planimetria allegata al ricorso non è inserito nel piano del traffico e si trova anzi nell'area boschiva) e non è quindi urbanizzato. Il terreno è inoltre separato dalla zona edificabile da un canale ed

appartiene ad un comprensorio inedificabile vasto e coerente. In queste circostanze la scelta operata dal Consiglio di Stato rispetta il principio della legalità ed è anche opportuna. Diverse altre ragioni depongono a favore della decisione impugnata. Innanzi tutto il fatto che il fondo della \_\_\_\_\_, stretto fra il fiume \_\_\_\_\_ e un canale, presenta un sicuro interesse naturalistico, confermato dagli studi specialistici effettuati nell'ambito dell'allestimento del piano regolatore. Il piano dei contenuti naturalistici (allegato allo studio delle componenti naturali del territorio di \_\_\_\_\_) indica che il terreno è coperto di vegetazione ruderale. Il piano della valutazione naturalistica e conflitti lo inserisce nell'area idonea per interventi di compensazione ecologica e segnala che la zona per depositi adottata dal comune minaccia l'integrità di ambienti agricoli tradizionali ed elementi di notevole valore paesaggistico-naturalistico. Queste indicazioni confermano il valore naturalistico del mapp. \_\_\_\_\_ RF. La sua esclusione dalle zone edificabili è quindi conforme al principio pianificatorio che prescrive il rispetto del paesaggio (art. 3 cpv. 2 LPT). Ciò premesso, è in definitiva di scarso rilievo valutare la correttezza (e la portata) dell'inserimento del mapp. \_\_\_\_\_ nella zona soggetta a pericoli naturali (ZP5, zona con rischio d'inondazione). Va comunque sottolineato che questa zona è ad ogni modo stata istituita e delimitata sulla base dello studio Rischio geologico e idrologico (Dipartimento del territorio, Istituto geologico cantonale, ottobre 1992) e del rapporto allestito nel giugno 1988 dell'ing. dott. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ e relativo al piano generale delle canalizzazioni (rapporti cui rinvia la relazione sul piano regolatore del Comune di \_\_\_\_\_, pag. 13). È quindi irrilevante che il fondo si trovi effettivamente, come rilevato dalla ricorrente, ad una quota più alta rispetto a quelli circostanti. Questa sola circostanza non giustifica, infatti, l'esclusione del mapp. \_\_\_\_\_ dalla zona di pericolo - esclusione che tra l'altro non è stata esplicitamente chiesta nel ricorso - e soprattutto non giustifica per nulla l'inserimento del fondo nel territorio edificabile (zona per depositi). Alla medesima conclusione si arriva anche tenendo conto degli interventi di sistemazione del terreno eseguiti nel corso degli anni dalla ricorrente. Tali lavori e il relativo costo non sono stati sostanziati in maniera precisa e in ogni caso, come si è potuto constatare in sede di sopralluogo, si riducono a degli interventi di ripiena e sopraelevazione del terreno, che non giustificano l'attribuzione del fondo alla zona edificabile. 7. La ricorrente, a sostegno della sua richiesta di confermare la zona per depositi adottata dal comune di \_\_\_\_\_, sottolinea che il mapp. \_\_\_\_\_ non è idoneo all'utilizzazione agricola e contesta pertanto, almeno implicitamente, la decisione governativa di attribuire d'ufficio il terreno alla zona agricola. Questa tesi non può essere condivisa. Infatti, le zone agricole non sono destinate solo a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, ma hanno anche la funzione di salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica (art. 16 cpv. 1 LPT). La zona agricola ha dunque rilievo multifunzionale in quanto persegue obiettivi di politica agraria e fondiaria nonché obiettivi in ordine agli insediamenti e obiettivi in ordine alla protezione dell'ambiente, inclusa la tutela del paesaggio (art. 16 cpv. 3 LPT; cfr. il messaggio del Consiglio federale in FF 1996, pag. 457 segg., 471 con rinvii). Ne consegue che la decisione governativa di attribuire d'ufficio il mapp. \_\_\_\_\_ alla zona agricola merita conferma. 8. Visto quando precede, la risoluzione impugnata deve essere integralmente confermata. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto. 9. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'insorgente (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr.

l'000.--, è posta a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, c/o \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ -

Municipio di \_\_\_\_\_ - Divisione della pianificazione  
territoriale, \_\_\_\_\_ - Consiglio di Stato, Residenza  
governativa, \_\_\_\_\_ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.